



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE  
E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

IL DIRETTORE GENERALE

Compagnia europea per il Titanio C.E.T. s.r.l.  
c.a. Pierfranco Risoli  
[compagniaeuropeatitanio@legalmail.it](mailto:compagniaeuropeatitanio@legalmail.it)

e, p.c. Al Dirigente del Servizio V della D. G.  
Archeologia, belle arti e paesaggio  
Ministero per i beni e le attività culturali e per il  
turismo  
Arch. Roberto Banchini  
[mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

Regione Liguria  
Dipartimento territorio, ambiente,  
infrastrutture e trasporti  
Al Vice Direttore Generale Ambiente  
Dott.ssa Cecilia Brescianini  
[protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it)

**OGGETTO: [ID\_VIP 5427] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Permesso di ricerca per minerali solidi granato titanio e minerali associati sulla terraferma denominato Monte Antenna. Comunicazioni in merito alla procedibilità dell'istanza di VIA: archiviazione.**

Con nota acquisita al prot. 57454/MATTM del 23.07.2020, la Società Compagnia europea per il Titanio C.E.T. ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto Permesso di ricerca per minerali solidi granato titanio e minerali associati sulla terraferma denominato Monte Antenna, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, comprensiva della Valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/1997.

Dall'analisi della documentazione presentata effettuata per la verifica della completezza della stessa, è emerso che il progetto presentato consiste in attività di:

- ricerca bibliografica;
- acquisizione e analisi di dati cartografici, geologici e giacimentologici;
- rilevamenti geologico-strutturali effettuati a piedi, senza prelievo di campioni, utilizzando esclusivamente piste e sentieri esistenti, con accesso consentito;

ID Utente: 4286

ID Documento: CreSS\_05-Set\_05-4286\_2020-0007

Data stesura: 04/08/2020

✓ Resp.Set: Pieri C.  
Ufficio: CreSS\_05-Set\_05  
Data: 05/08/2020

✓ Resp. Div.: Meschini G.  
Ufficio: CreSS\_05  
Data: 05/08/2020

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

- analisi puntuali, non invasive né distruttive del suolo e del soprassuolo, mediante l'impiego di strumenti portatili XRF;
- stesura di un rapporto finale.

La società dichiara altresì che *“Le indagini preliminari previste, in questa fase, non modificheranno lo stato dei luoghi esistente e non generanno, impatti significativi e negativi all'ambiente naturale o al paesaggio.”*

Si deduce quindi che le attività previste sono riconducibili ad attività di indagine che non modificano lo stato dei luoghi, atteso anche che per le stesse è previsto l'uso di strade e sentieri esistenti e per le quali non sono prefigurabili alterazioni del contesto territoriale-ambientale.

In merito a quanto previsto dalla disciplina in materia di VIA, l'art. 5 co.1 lett. g) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii fornisce la seguente definizione di *“progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.”*

L'art. 6 c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, specifica ulteriormente che la procedura di VIA si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi come definiti dall'art. 5, c. 1, lettera c) del medesimo D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

I progetti di che trattasi sono da predisporre con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, cc 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, come previsto ai sensi dell'art. 5, c.1, lettera g).

Atteso inoltre che, ai sensi del c.6 dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii *“il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche e urbanistiche[.]”*, le attività previste nel programma di lavori presentato sembrerebbero essere del tutto assimilabili alle indagini preliminari propedeutiche alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, senza che il programma delle stesse possa essere esso stesso sufficiente a configurare la sussistenza di un “progetto” come definito ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Sul punto è utile sottolineare che, come meglio specificato nella pubblicazione della Commissione Europea *“Interpretation of definitions of project categories of annex I and II of the EIA Directive (2015)”*<sup>1</sup>, la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, in relazione al concetto di “Progetto” ed in particolare a ciò che costituisce un intervento sul contesto naturale e sul paesaggio, ha affermato che il rinnovo di un permesso esistente, in assenza di opere o interventi che comportino l'alterazione dell'aspetto fisico del sito non può essere classificato come “progetto”.

In assenza quindi di interventi che possano, anche potenzialmente, apportare modifiche all'ambiente naturale o al paesaggio, si ritiene che le attività di ricerca previste dal progetto in oggetto non possano costituire di per sé oggetto di valutazione e che, pertanto, non sussistano i presupposti per l'attivazione di una procedura di VIA.

Pertanto, in assenza di elementi conoscitivi ulteriori che facciano presupporre la sussistenza di impatti potenziali negativi conseguenti alle attività correlate al permesso di ricerca in oggetto, si comunica che non sarà dato seguito all'istanza presentata che con la presente si archivia.

<sup>1</sup> <https://va.minambiente.it/it-IT/DatiEStrumenti/StudiEIndaginiDiSettore?pagina=5>

Si comunica altresì che è possibile richiedere il rimborso degli oneri istruttori presentando istanza di rimborso a firma del legale rappresentante della società, contenente i riferimenti bancari per l'accredito e l'originale della quietanza di pagamento della somma versata.

Si rappresenta infine che, qualora il programma di ricerca dia esito positivo, per l'autorizzazione delle fasi successive del progetto, laddove le attività rientrino negli allegati alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e siano capaci di produrre effetti ambientali significativi e negativi, sarà necessario acquisire il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, quale atto essenziale e propedeutico al rilascio della suddetta autorizzazione.

**Il Direttore Generale**

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)